



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

***Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore  
olivicolo-oleario per la qualificazione del prodotto olio***

**VISTO** Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

**VISTO** il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

**VISTO** il Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91 recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" e, in particolare l'art. 4;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2016 n. 3048 recante "Disposizioni urgenti per il



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario”;

**VISTO** il Piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 marzo 2016;

**CONSIDERATA** la necessità di incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine d’oliva senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l’introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all’olivicoltura a valenza paesaggistica, e difesa del territorio e storica;

**CONSIDERATA** la necessità di promuovere l’adesione ai regimi di qualità certificati per la filiera olivicola ad elevato carattere di sostenibilità, in particolare nelle fasi della produzione.

**D E C R E T A**

**Art. 1**

**(Campo di applicazione e finalità)**

1. Il presente Decreto definisce le modalità per la realizzazione di interventi volti a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 1 del Decreto interministeriale 22 luglio 2016 n. 3048 di seguito “Decreto”.
2. Le iniziative da finanziare sono volte alla promozione e adesione ai regimi di qualità per la filiera olivicola ad elevato carattere di sostenibilità nella fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del Decreto.

**Art. 2**

**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Decreto si intendono per:
  - a. “O.P.”: le Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, Titolo II, Capo III, art. 152 del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483;
  - b. “A.O.P.”: le Associazioni delle Organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, Titolo II, Capo III, art. 156 del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483;
  - c. “Regimi di qualità”: i regimi definiti al comma 2 lett. a), b) e c) dell’art. 20 del Reg. (UE) 702/2014;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- d. “Programma di intervento”: la proposta progettuale articolata con riferimento alle singole attività finanziabili.

**Art. 3**

**(Soggetti beneficiari e requisiti)**

1. Accedono al contributo di cui al presente Decreto le O.P. e le A.O.P. del settore olivicolo, come sopra definite, riconosciute alla data di pubblicazione del presente Decreto.
2. Le O.P. e le A.O.P. devono essere in possesso dei criteri di inclusione, per quanto riguarda il numero degli effettivi e delle soglie finanziarie, nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI) di cui all'art. 2 dell'allegato I del Reg. (UE) 702/2014.
3. Non sono ritenute ammissibili quelle imprese che, alla data di presentazione del programma di intervento:
  - a. non appartengono alla categoria di piccole e medie imprese di cui all'art. 2 dell'allegato I del Reg. (UE) 702 /2014;
  - b. sono definibili “imprese in difficoltà” ai sensi dei vigenti regolamenti e, pertanto, non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposte a procedure concorsuali oppure ad amministrazione controllata;
  - c. non hanno depositato il proprio bilancio presso la competente Camera di Commercio nell'ultimo anno finanziario; hanno ricevuto aiuti illegali, ovvero siano imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

I requisiti di cui ai commi 2 e 3 possono essere dimostrati anche con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Su istanza del Ministero, il richiedente dovrà esibire la relativa documentazione, anche contabile.

**Art. 4**

**(Obiettivi dell'intervento)**

1. Il presente Decreto intende finanziare la realizzazione di programmi di intervento aventi i seguenti obiettivi:
  - a. promuovere i regimi di qualità per indirizzare la produzione olivicola nazionale verso obiettivi di sostenibilità sociale, economica, ambientale ed etica per rispondere alle esigenze dei consumatori;
  - b. informare le aziende olivicole sulle caratteristiche di qualità, sulle forme di garanzia di prodotto e/o di processo, sui metodi di produzione sostenibili adottati nel processo produttivo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

**Art. 5**  
**(Attività finanziabili)**

1. Il programma di intervento deve prevedere attività coerenti e conformi a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 702/2014, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo Regolamento.
2. Sono ammissibili gli aiuti per l'adesione ai regimi di qualità di cui all'art. 20, comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 702/2014, qualora ricorrano le condizioni ivi indicate.
3. Sono ammissibili gli aiuti per le azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari e coaching) ed azioni di informazione, compresi scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di specifiche aziende agricole, di cui all'art. 21 del Reg. (UE) 702/2014, qualora ricorrano le condizioni ivi indicate.

Sono ritenuti ammissibili i costi indicati al comma 3 dell'art. 21 del Reg. (UE) 702/2004.

Le attività possono essere svolte direttamente dalle OP ed AOP, in quanto prestatori d'opera, solo se dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tali funzioni. Gli eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

Le attività non possono prevedere l'esclusione dei non soci. Gli eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

**Art. 6**  
**(Presentazione del programma di intervento)**

1. Il programma di intervento deve contenere pena l'esclusione la seguente documentazione:
  - a. domanda di partecipazione, compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, unitamente alle dichiarazioni sostitutive (Allegato 1), corredata dai seguenti allegati:
    - i. copia del decreto di riconoscimento quale O.P. o A.O.P., emanato dall'amministrazione competente entro la data di pubblicazione del presente Decreto;
    - ii. delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del programma di intervento.

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni perché sia resa, integrata o



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il proponente è escluso dalla procedura.

- b. La descrizione del programma di intervento redatta in conformità alle indicazioni di cui agli allegati 2 e 2 bis.
2. La documentazione, di cui al precedente comma, deve pervenire unitamente agli allegati, pena l'esclusione mediante corriere espresso o raccomandata A/R o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura "*NON APRIRE - Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la qualificazione del prodotto olio*", entro e non oltre le ore 17.00 del 28 febbraio 2017, al seguente indirizzo:  
**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI II - Via Venti settembre, n. 20 - 00187 ROMA.**
3. I documenti, di cui al precedente comma 1 devono pervenire in originale ed in formato elettronico ".pdf" non modificabile e ".word" o ".odt", su supporto usb, cd o dvd. Il supporto contenente il formato elettronico dei documenti sopraindicati è inserito nel plico.
4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Ministero per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato.
5. Il modello di domanda ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

**Art. 7**

**(Cause di inammissibilità)**

1. Sono considerati inammissibili i programmi di intervento:
  - a. presentati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del presente Decreto;
  - b. sottoscritti da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
  - c. privi della documentazione indicata all'art. 6 del presente Decreto;
  - d. che non ottemperano ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall'autorità competente nei termini perentori previsti;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- e. che prevedono attività già finanziate ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 1308/2013 o di altre norme comunitarie, nazionali o regionali.
2. L'ammissione al finanziamento è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate. L'esito negativo delle verifiche comporta l'inammissibilità del programma di intervento.

**Art. 8**  
**(Stanziamiento disponibile)**

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei programmi di intervento ritenuti ammissibili ammontano ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
2. È concesso per ogni programma di intervento un contributo massimo pari all'80% delle spese ammissibili.
3. Il programma di intervento presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

**Art. 9**  
**(Durata del progetto)**

1. Il beneficiario è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 36 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del programma di intervento.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.

**Art. 10**  
**(Valutazione dei programmi di intervento)**

1. I programmi di intervento sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione, a tal fine nominata, sulla base dei seguenti criteri:

	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1	<b>Numero di attività previste dal programma di intervento</b> (di cui all'art. 5) viene conteggiata come singola iniziativa, ogni iniziativa che ha un proprio specifico budget di spesa  Attività di cui al comma 2: punti max 15 <i>fino a 3 iniziative: 5</i>	30



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

	<p><i>tra 4 e 6 iniziative: 10</i> <i>oltre 6 iniziative: 15</i></p> <p>Attività di cui comma 3: punti max 15</p> <p><i>fino a 3 iniziative: 5</i> <i>tra 4 e 6 iniziative: 10</i> <i>oltre 6 iniziative: 15</i></p>	
2	<p><b>Qualità del programma di intervento:</b> valutata sulla base dell'esautività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto delle attività. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esautività della trattazione. Sono altresì valutate la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e la tempestività degli interventi</p> <p>Ottimo: punti 20 Più che adeguato: punti 15 Adeguato: punti 10 Parzialmente adeguato: 5</p>	20
3	<p><b>Adeguatezza delle risorse organizzative ed umane del proponente:</b> valutata sulla base del sistema dei ruoli e delle relative qualifiche delle risorse umane dedicate al progetto, delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste. La valutazione terrà conto dell'efficacia e dell'efficienza del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività progettuali</p> <p>Ottimo: punti 20 Più che adeguato: punti 15 Adeguato: punti 10 Parzialmente adeguato: punti 5</p>	20
4	<p><b>Realizzazione delle attività:</b> Attività realizzate in meno di 3 Regioni: punti 10 Attività realizzate in 4 o 5 Regioni: punti 20 Attività realizzate in oltre 6 Regioni: punti 30</p>	30
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i programmi di intervento devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti.
3. I programmi di intervento sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare il proponente collocato ultimo in graduatoria, l'amministrazione si riserva, previa accettazione da parte dell'interessato, a rimodulare il finanziamento concedibile.

**Art. 11**

**(Modalità di finanziamento dei programmi di intervento)**

1. Il finanziamento dei programmi di intervento è erogato come segue:
  - acconti fino all'80% in tre ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento dei lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione. Il primo rateo è assegnabile a titolo di anticipazione nella misura massima del 30% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.
  - il saldo finale sarà effettuato dietro la presentazione dell'intera documentazione delle spese sostenute, ivi compresi la documentazione attestante il pagamento effettivo dei documenti contabili i quali dovranno riportare il codice CUP del procedimento amministrativo comunicato dall'amministrazione.
2. Il versamento a favore del beneficiario sarà, in ogni caso, subordinato all'effettiva disponibilità delle risorse sullo specifico capitolo di spesa.

**Art. 12**

**(Varianti)**

1. Nella realizzazione del programma di intervento i beneficiari possono apportare, previa comunicazione all'amministrazione, variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario.
2. Eventuali variazioni superiori al 20% devono essere preventivamente approvate dall'amministrazione previa presentazione di motivata richiesta da parte dei beneficiari.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. Devono essere altresì comunicate preventivamente all'amministrazione le eventuali variazioni inerenti le attività previste dal programma di intervento.
4. La richiesta di variante deve essere presentata prima dell'effettuazione delle relative spese.
5. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
6. È necessario chiedere sempre la preventiva autorizzazione per le varianti relative alla voce "Attrezzature" specificando dettagliatamente le ragioni della richiesta ed allegando un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.
7. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".

**Articolo 13  
(Rendicontazione ed istanza di liquidazione)**

1. I beneficiari, ai fini delle liquidazioni parziali e/o finali, sono tenuti a presentare:
  - istanza di liquidazione timbrata e firmata dal legale rappresentante;
  - relazione sul programma di intervento riportante una dettagliata descrizione dell'attività svolta che evidenzia gli obiettivi parziali o finali conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto dal programma di intervento e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
  - rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute;
  - documentazione giustificativa (fatture, mandati di pagamento, attestazioni di pagamento, ecc.) riferita al rendiconto finanziario delle spese sostenute per le attività progettuali.
2. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, saranno a totale carico del beneficiario del contributo.
3. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del programma di intervento.

**Art. 14  
(Esenzione)**

1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente Decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
2. Le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento (UE) 702/2014 della



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Commissione che disciplinano la compatibilità degli aiuti intesi a, rispettivamente, promuovere l'istituzione dei regimi di qualità e a stimolare l'adesione dei produttori ai regimi di qualità, sostenere azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso azioni di formazione professionale e di informazione nonché a sostenere azioni promozionali di natura informativa limitatamente ai prodotti oggetto dei regimi di qualità.

3. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di conferma da parte della Commissione europea dell'avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

**Art. 15**  
**(Tutela della privacy)**

1. Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

**Art. 16**  
**(Definizione delle controversie)**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**Art. 17**  
**(Pubblicazione e informazioni)**

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: [saq2@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq2@pec.politicheagricole.gov.it).
2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Gasparri, Dirigente dell'Ufficio PQAI II - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare.
3. Il presente invito è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet <http://www.politicheagricole.gov.it>

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DLgs n.82/2005*